



ASSOGESTIONI

associazione del risparmio gestito

Roma, 16 settembre 2009

Spett.le
Ministero dell'Economia
e delle Finanze
Dipartimento del Tesoro
Direzione IV
Ufficio VI
Via XX Settembre, 97
00187 Roma

Alla cortese attenzione della Dott.ssa Elena Comparato

Prot. N. 467/09

Anticipata a mezzo posta elettronica

all'indirizzo: dt.direzione4.ufficio6@tesoro.it

Oggetto: Risposta alla seconda consultazione del 24 luglio 2009, in merito all'attuazione della direttiva 2007/36/CE dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate.

Nel rispondere all'invito di codesto spettabile Ministero a formulare commenti sul documento di consultazione in oggetto, questa Associazione intende innanzitutto esprimere un vivo apprezzamento per l'impianto generale del provvedimento e le soluzioni prospettate, pienamente rispondenti all'esigenza di tutela dei diritti degli azionisti.

Si riportano di seguito le osservazioni che afferiscono allo specifico campo di interesse delle società di gestione del risparmio.

Esclusione degli oicr dall'ambito di applicazione della normativa in oggetto.

Come auspicato da questa Associazione, si apprezza la scelta operata dal legislatore italiano nella Legge comunitaria 2008 (articolo 31) di avvalersi della facoltà concessa agli Stati membri, dall'art. 1, comma 3, lett. a), della direttiva, di escludere dall'ambito di applicazione gli organismi di investimento collettivo, armonizzati e non armonizzati. A tal proposito, si chiede unicamente che venga valutata l'opportunità di riportare tale esclusione nello schema di decreto legislativo, onde favorire, nel rispetto delle norme di *drafting* generalmente riconosciute, maggiore chiarezza e una migliore leggibilità della norma in oggetto, e raggiungere in tal modo un più elevato livello di qualità della normazione.



Publicità legale dell'avviso di convocazione delle assemblee.

La nuova formulazione dell'art. 125 del TUF risponde alla finalità di una effettiva diffusione delle informazioni al pubblico in tutta la Comunità, così come previsto dall'art. 5, comma 2, della direttiva. Nel testo proposto, infatti, l'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere pubblicato sul sito internet della società, oltre che pubblicizzato secondo le altre modalità previste dalla Consob con regolamento emanato ai sensi dell'art. 113-ter, comma 3. Tuttavia, il rinvio all'art. 113-ter, secondo il quale resta ferma la necessità di pubblicazione su giornali quotidiani nazionali, presenta due problemi: (i) si continuano a imporre elevati costi per la organizzazione delle assemblee annuali delle società quotate; (ii) non si persegue, comunque, la finalità di agevolare una maggiore diffusione delle informazioni, né negli Stati esteri né nel territorio nazionale, considerando la maggiore difficoltà di reperire la stampa cartacea rispetto alla ricerca di informazioni su Internet. A giudizio della Scrivente sarebbe pertanto necessario che l'obbligo di pubblicazione dell'avviso di convocazione sul sito dell'emittente sostituisca completamente l'obbligo di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale o sui quotidiani.

Termini di pubblicazione dell'avviso di convocazione.

L'Associazione ritiene molto appropriato il termine del quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea per il caso di assemblea convocata per l'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale. Tale termine risponde, in particolare, alla finalità di consentire la presentazione delle liste di voto con alcuni giorni di anticipo e un numero maggiore di giorni per la predisposizione della documentazione necessaria.

Introduzione della *record date*.

Accogliamo con grande favore l'introduzione della data di registrazione automatica anche per la presentazione delle liste di voto per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale. Il combinato disposto della *record date* e dell'anticipo del termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea realizza quanto richiesto da questa Associazione. Infatti, tale meccanismo rappresenta il superamento del blocco dei titoli sino ad oggi necessario per ottenere la certificazione di possesso per il deposito delle liste di voto per l'elezione delle cariche sociali (che al momento costituisce uno dei principali ostacoli alla partecipazione alla presentazione di liste di voto da parte delle società di gestione del risparmio e all'esercizio del diritto di voto in assemblea), e al contempo costituisce uno strumento di semplificazione della stessa procedura di presentazione delle liste. Ciò sia perché viene concesso un tempo maggiore per la predisposizione della documentazione per la presentazione delle liste sia perché si realizza un migliore coordinamento con la tempistica generalmente utilizzata per l'esercizio del diritto di voto da parte di investitori istituzionali esteri attraverso *proxy agent* (la generale prassi internazionale prevede che gli investitori istituzionali comunichino le istruzioni di voto almeno venti giorni prima della data fissata per l'assemblea).



Delega di voto.

L'estensione della possibilità di votare per delega è uno degli obiettivi espliciti della direttiva, che trova conferma nelle modifiche previste dallo schema di decreto legislativo in consultazione. L'art. 135-*quater* TUF introduce l'ipotesi per cui le società con azioni quotate possono designare per ciascuna assemblea un rappresentante indipendente, al quale i soci conferiscono una delega con istruzioni di voto, entro le ventiquattro ore del giorno precedente l'assemblea. Tale possibile delega, che contiene istruzioni di voto su tutte o soltanto su alcune delle proposte all'ordine del giorno, è però limitata ad una sola assemblea. Essa non risponde, perciò, alle esigenze specifiche delle società di gestione deleganti.

Al riguardo, vogliamo ribadire quanto richiesto nella nostra risposta alla precedente consultazione: sarebbe opportuno eliminare il limite, previsto dall'art. 2372, comma 2, cod. civ., in base al quale la delega può essere conferita solo per una singola assemblea, salvo che si tratti di una procura generale conferita ad un proprio dipendente dal socio che sia una società o altro ente collettivo. Una modifica in tal senso, come già argomentato, agevolerebbe l'esercizio del diritto di voto degli azionisti, specie dei fondi comuni di investimento italiani ed esteri.

Per ciò che concerne l'eliminazione dei limiti circa il numero di deleghe che ciascun rappresentante può detenere, dobbiamo ribadire che questa disposizione, nel combinato disposto con l'eliminazione dell'obbligo di delega per specifica assemblea, porrebbe i problemi già sollevati nella nostra risposta alla consultazione dell'aprile scorso. Pertanto, qualora fosse accolta la nostra richiesta di modifica dell'art 2372, comma 2, cod. civ., sarebbe necessario prevedere espressamente il divieto per i soggetti che esercitano la custodia e l'amministrazione dei dossier titoli di richiedere sistematicamente la delega ai titolari dei dossier senza aver esperito le procedure previste per la sollecitazione delle deleghe.

Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore chiarimento si manifesti necessario, si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale